

STATUTO

ANGELI DEL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN DONATO DI LECCE LE VIA 1
MAGGIO 8

Numero REA: LE - 310010

Codice fiscale: 04670210758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

	- il signor FALCO Davide sottoscrive due quote per l'importo complessivo di	
	Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	I componenti si danno atto che il capitale sociale sottoscritto è già stato	
	versato nelle casse sociali in contanti.	
	6. La società è amministrata , a tempo indeterminato e fino a revoca, da un	
	Amministratore Unico.	
	I componenti, di comune accordo, nominano Amministratore Unico	
	ROTONDO Antonella, che accetta la nomina, dichiarando di non trovarsi in	
	nessuna delle situazioni che costituiscano ostacolo all'assunzione dell'incarico	
	conferito e delega me Notaio agli adempimenti connessi all'iscrizione della	
	propria nomina nel Registro delle Imprese..	
	All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto e dalla	
	legge.	
	Ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio.	
	7. Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre	
	2.014 (duemilaquattordici).	
	8. I componenti dichiarano che l'importo globale delle spese occorrenti per la	
	costituzione della società, che sono poste a carico della stessa, ammontano, in	
	modo approssimativo, ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).	
	9. Le norme che disciplinano l' organizzazione e il funzionamento della	
	società sono riportate nel seguente:	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO	
	Articolo 1	
	3	

	E' costituita, ai sensi della L. n. 381/1991 la società cooperativa denominata:	
	"Angeli del sorriso cooperativa sociale", di seguito indicata come	
	"cooperativa".	
	La società ha sede in San Donato di Lecce (LE).	
	La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se	
	nominati, per quello che concerne i rapporti con la società è quello risultante	
	dal Libro soci e dagli atti sociali.	
	Articolo 2	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata a	
	norma di legge o sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima	
	della scadenza del termine.	
	Articolo 3	
	La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ai sensi del Cod. Civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in	
	particolare della legge del 08/11/91 n. 381. Ai sensi dell'art. 1 lettera A) della	
	legge 08/11/1991 n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale	
	prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	4	

	materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza	
	attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere	
	A) e B) dell'art. 1, comma 1, della legge 381/91.	
	Articolo 4	
	La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari	
	ed educativi e svolgerà diverse attività (agricole, commerciali, artigianali, di	
	somministrazione, di servizi, etc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree d'intervento indicate	
	nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per	
	l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così	
	come previsto dall'art. 1 della legge 08/11/91 n. 381.	
	Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge 08/11/91 n. 381	
	saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della	
	cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione	
	nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile	
	della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni	
	relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le	
	agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività	
	comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la	
	cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse	
	mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, sanitario, assistenziale,	
	educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di	
	persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori,	
	anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati, soggetti condannati	
	ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47-bis,	
	5	

	47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975 e s.m.i.. In relazione a ciò la cooperativa	
	può gestire le seguenti strutture e servizi in campo sanitario, sociale,	
	educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni,	
	Province, Regioni e Asl:	
	a) Asili nido con annesso servizio mensa;	
	b) Centri diurni socio ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici,	
	residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri di pronta	
	accoglienza, ludoteche e spazi gioco all'interno di apposite strutture, nonché	
	la gestione di strutture di accoglienza e degenza per persone disabili e anziane	
	autosufficienti o meno (residenze socio sanitarie assistite, ecc), la gestione di	
	comunità alloggio a favore di minori di età che si trovano in situazioni di	
	difficoltà familiare ed a soggetti condannati ammessi alle misure alternative	
	alla detenzione previste dagli art. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio	
	1975 e s.m.i., e la gestione di comunità terapeutiche per tossicodipendenti od	
	alcolisti;	
	c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo,	
	culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma	
	gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita	
	dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo,	
	sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;	
	d) Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si	
	configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale per anziani,	
	disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale	
	attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la	
	6	

	normativa vigente;	
	e) Servizi assistenziali e socio-sanitari domiciliari quali l'attività di	
	assistenza domiciliare e/o l'attività di assistenza domiciliare integrata (ADI)	
	che assicura prestazioni mediche, psicologiche, infermieristiche, riabilitative,	
	fisioterapiche e socio assistenziali, effettuati a domicilio in forma gratuita e	
	non. Inoltre la cooperativa svolgerà servizi assistenziali, socio-sanitari, di	
	telesoccorso, educativi, di sostegno e di riabilitazione svolti presso strutture di	
	accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a	
	disposizione da enti pubblici o privati, nonché all'interno di strutture	
	ospedaliere pubbliche o private;	
	f) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato	
	di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, anziani, ecc.) imperniati su	
	attività manuali, artigianali e commerciali, sull'esercizio attivo di pratiche	
	sportive e musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di	
	gruppo, nonché la gestione di iniziative, percorsi formativi e professionali che	
	favoriscano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in modo da	
	ottenere il loro completo inserimento sociale ed economico;	
	g) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e	
	professionale, nonché attività di ricerca, consulenze e divulgazione degli	
	aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es.	
	musicali, informatiche, manuali, ecc.);	
	h) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni	
	a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti,	
	promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più	
	autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i	
	7	

	soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, anziani, disabili, malati mentali, ecc.);	
	i) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei	
	problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso	
	iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive,	
	sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed	
	enti idonei, nonché attività di segretariato sociale, disbrigo pratiche varie,	
	consegna farmaci e presidi sanitari, generi alimentari e non a domicilio a	
	favore dei soggetti assistiti e/o svantaggiati, trasporto con mezzi idonei	
	(autoambulanze, automediche, autovetture, ecc) di persone anziane, malate e	
	disabili;	
	j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per	
	minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale	
	rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione guide turistiche, mostre,	
	itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico.	
	Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B) dell'art. 1 della legge	
	08/11/1991 n. 381 si estrinsecheranno attraverso:	
	• Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di	
	preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui,	
	preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di	
	piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di	
	cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini	
	e correlate (per le lett. a, b, c, d, i dell'elenco delle attività sopra riportate in	
	riferimento alla lettera A dell'art. 1 della legge 08/11/1991 n. 381);	
	• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, per l'igiene e cura della	
	casa e della persona, oggetti tecnologici, di elettronica e informatica e per la	
	8	

	telefonia, comprese le ricariche telefoniche, abbigliamento e calzature, libri e	
	altre pubblicazioni anche periodiche, mobili e accessori per la casa,	
	cancelleria, ferramenta e prodotti per la manutenzione della casa, inclusi	
	prodotti di falegnameria, idraulica e per impianti elettrici, presidi sanitari, da	
	effettuare sia con servizio di distribuzione domiciliare, sia in appositi esercizi	
	commerciali e/o nelle strutture indicate nel presente elenco (per le lett. a, b, c,	
	d, e, f, g, h, i, j), nonchè il commercio all'ingrosso degli stessi prodotti, presidi	
	sanitari;	
	• Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristori,	
	bar, centri balneari, stazioni balneari, ecc.), centri di gastronomia, caffetterie,	
	servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali,	
	stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la lett. j), nonchè la gestione di	
	parafarmacie (per la lettera a, b, c, d ed e);	
	• Trasporto merci (es. prodotti alimentari e non, cibi precotti, ecc.),	
	persone e documenti da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo	
	l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per la lett. a, b,	
	c, d, e) e del turismo sociale (per la lett. j);	
	• Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di	
	lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per le lett. a, b);	
	• Manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b, c, d, e);	
	manutenzione ambientale e di beni culturali sia pubblici che privati (per la	
	lett. j);	
	• Raccolta e smaltimento dei rifiuti (per le lett. b, c, d, e, f, j);	
	• Attività di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria,	
	bricolage, ecc.), organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei	
	9	

	prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. b, c, d, e, f, g, h, i)	
	• Laboratori di informatica e rilegatura libri (per le lett. b, d, f, g, h);	
	• Custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, b, c, d, i);	
	• Facchinaggio (per la lett. e, j);	
	• Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a, b, c, d, e, j);	
	• Conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiania degli stessi(per le lett. a, b, e, j);	
	• Riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett. g, h, i);	
	• Servizi di lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a, b, c, d, e, j);	
	• Servizi di baby-sitter e di animazione infantile, nonché la gestione di asili nido, ludoteche e simili (per le lett. a, b, j);	
	• Gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett. j);	
	• Organizzazioni di congressi, conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lett. g, h, i);	
	• Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e video (per le lett. g, h, i);	
	• Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett. j);	
	10	

	In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art.	
	1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di	
	promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare,	
	per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero	
	altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della	
	loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1 lettera	
	B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obiettivo l'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate,	
	comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle	
	cooperative sociali.	
	Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per	
	i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi	
	quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà	
	e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona	
	umana" (art. 3, II comma Cost.), nell'adempimento di quei "doveri	
	inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione	
	impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, alla	
	Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti Locali.	
	La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori	
	svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni	
	previste dalla legge.	
	La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci	
	ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si	
	impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento	
	11	

	degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi	
	non soci e potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ed assumere, dagli	
	stessi e dai privati, la concessione in appalto di lavori e servizi; inoltre, potrà	
	utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali	
	e comunitarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà compiere	
	qualsiasi atto o attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, di natura	
	commerciale, artigianale, immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ed	
	in particolare acquistare, permutare, trasferire, concedere in affitto immobili	
	anche con canoni agevolati in favore di soggetti svantaggiati, ricevere in	
	donazione, in eredità o legato, beni immobili e mobili, oggetti di arredamento,	
	denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare i beni di	
	sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili, alla	
	realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che	
	indirettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché fra	
	l'altro, a sola indicazione esemplificativa: assumere interessenze e	
	partecipazione sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe	
	e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti	
	ed organismi, consortili e fideiussori, diretti a consolidare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	12	

	dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra	
	elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi creare	
	occasioni di lavoro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi	
	mutualistici che si propone.	
	La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad	
	associazioni nazionali di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo,	
	a consorzi, cooperative e società. Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per	
	il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle norme in	
	vigore.	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e, nel rispetto dell'art.2521 c.c., può essere	
	compreso tra tre e otto soci solo se tutti i soci sono persone fisiche. Possono	
	altresì essere socie, solo in caso di un numero di soci superiore a otto, le	
	persone giuridiche che svolgano attività inerente a quella esercitata dalla	
	cooperativa o che intendano perseguire le finalità della stessa.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare	
	alla attività della impresa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono	
	13	

	instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	E' espressamente prevista la figura del socio volontario, che presta la propria	
	attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà ed ha diritto di	
	voto.	
	Possono essere ammessi a soci elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.	
	In nessun caso possono essere soci gli interdetti e i falliti riabilitati.	
	Possono essere esclusi con decisione dell'organo amministrativo coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare	
	o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	14	

	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma	
	precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie	
	di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i	
	soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 15, anche	
	in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio .	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del	
	15	

	codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 7	
	del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 8 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia	
	rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e	
	con gli effetti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.	
	I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa	
	precedentemente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della	
	Cooperativa, con delibera dell'Assemblea ordinaria.	
	16	

	In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari anche persone	
	non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci, in base alla diversa	
	categoria cui appartiene.	
	Articolo 6	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare	
	all'organo amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere: a) cognome,	
	nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; b) l'indicazione della	
	effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento di cui all'art.28; c) l'ammontare della quota che si	
	propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge; d) la dichiarazione di attenersi al	
	presente statuto, ai regolamenti interni alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi societari; e) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 27 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere	
	riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la	
	denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome	
	delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed	
	allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi	
	all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta	
	17	

	dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera	
	sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il	
	versamento di cui all'art.12. Trascorso un mese senza che sia stato effettuato	
	il primo versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si	
	stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà eventualmente instaurato con la	
	cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina	
	contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 28.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni	
	in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	18	

	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale	
	sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione qualora la stessa fosse stata	
	determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia	
	cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che abbia presentato domanda per iscritto, solo per il socio volontario;	
	e) che abbia raggiunto l'età pensionabile.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse	
	della società.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	19	

	successivo articolo 27.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere	
	escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali	
	oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società,	
	oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività effettivamente in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento	
	previsto dall'Art. 28 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi	
	assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere	
	invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione	
	potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio	
	si mantenga inadempiente.	
	Il regolamento interno ai sensi dell'art. 6, L. n. 142/2001 può prevedere, in	
	via esemplificativa e non esaustiva, la casistica delle fattispecie considerate	
	20	

	quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Articolo 9	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari	
	della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro	
	che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In	
	difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347, II e III comma del c.c.	
	Articolo 10	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando	
	non trova applicazione l'Articolo precedente, avranno diritto al rimborso del	
	valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in	
	caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel	
	quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il rimborso sarà	
	effettuato ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. La domanda di rimborso	
	deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine	
	di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme	
	spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti	
	alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal	
	giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si	
	21	

	è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 11	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori",	
	che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali di questa.	
	Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" rappresentati da quote	
	nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori	
	destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale di cui al precedente art.4.	
	L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dall'organo amministrativo	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale	
	da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla	
	base sociale intesa come somma dei voti spettanti ai "soci operatori" e ai	
	"soci sovventori".	
	L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla	
	data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 giorni.	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale,	
	eventualmente rivalutato a norma dell'art. 15 di questo statuto.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere	
	maggiorato, rispetto a quello dei "soci operatori", nella misura massima	
	consentita dalla legge.	
	I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori"	
	persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza	
	22	

	degli amministratori deve essere costituita da "soci cooperatori".	
	La trasferibilità delle quote nominative dei "soci sovventori" è subordinata al	
	gradimento dell'organo amministrativo	
	In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori". In	
	caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei	
	"soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".	
	Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla	
	normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	I "soci sovventori" sono obbligati:	
	1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e i termini previsti	
	dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi	
	applicabili.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 12	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	A.1) un numero illimitato di quote per i soci cooperatori rispettivamente di	
	valore minimo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	A.2) quote nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale	
	non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	23	

	B) dalla riserva legale;	
	C) da eventuali riserve straordinarie;	
	D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.	
	Articolo 13	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.	
	Articolo 14	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	24	

	autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento del organo amministrativo deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti	
	dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare	
	la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 27.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 15	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di	
	ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della	
	relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio	
	1992 n.59 nonché dall'art.2545 del codice civile.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante integrazione	
	dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito	
	delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.	
	25	

	In particolare, i criteri in base ai quali il ristorno è ripartito tra i soci	
	cooperatori dovranno essere proporzionali alla qualità e alla quantità degli	
	scambi mutualistici e, in via generale, debbono considerare tutti gli elementi	
	della retribuzione lorda ovvero l'ammontare dei compensi lordi relativi	
	all'esercizio di riferimento.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	in misura del 3%, ai sensi dell'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	L'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo	
	corrispondente e quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti,	
	non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale	
	annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati	
	dall'ISTAT;	
	d) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari a quello distribuito	
	ai soci cooperatori aumentato percentualmente fino ad un massimo di due (2)	
	punti;	
	f) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata	
	alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.	
	26	

	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e	
	b), che la totalità degli utili venga destinata alla riserva indivisibile alle	
	condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le riserve	
	non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del	
	suo scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 16	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni ed eccezionalmente, qualora particolari	
	esigenze legate alla struttura ed all'oggetto dell'attività lo richiedano, entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo, del/i membro/i dell'organo di	
	controllo;	
	c) la determinazione del compenso per i membri dell'organo amministrativo e,	
	se nominati, del/i membro/i dell'organo di controllo, eletti, rispettivamente, a	
	norma dei successivi articoli 21 e 25;	
	d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi	
	27	

	dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile	
	2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività	
	imprenditoriale della cooperativa;	
	f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme	
	d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione	
	della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati	
	nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del o dei	
	componenti l'organo amministrativo e del/i sindaco/i.	
	Articolo 17	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà	
	utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui	
	dispongono tutti i soci oppure dall' Organo di controllo, ove esistente. La	
	convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con	
	lettera raccomandata a ciascun socio o telegramma, o lettera consegnata a	
	mano, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà	
	essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere	
	tenuta anche nel giorno successivo stabilito per la prima purché almeno	
	ventiquattrore dopo di essa.	
	Articolo 18	
	28	

	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima	
	convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e	
	rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui	
	poteri dei liquidatori, sul cambiamento dell'oggetto, sulla proroga della durata,	
	su rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in	
	altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della	
	maggioranza dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti	
	hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3	
	giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni	
	dalla data della pubblicazione della deliberazione.	
	Articolo 19	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della	
	quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle	
	cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche	
	avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota	
	29	

sottoscritta.	
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci	
mediante delega scritta.	
Articolo 20	
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del	
Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata	
dall'assemblea.	
La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.	
Il segretario può essere un non socio.	
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.	
ORAGNO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 21	
L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o a un	
Consiglio di Amministrazione composto da tre membri il quale, qualora non	
vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, nomina un Presidente	
a cui spetta la rappresentanza legale della società.	
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non	
soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i	
soci operatori.	
La firma e la rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico	
o Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se	
nominati.	
I componenti del organo amministrativo dureranno in carica a tempo	
indeterminato, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, anche senza	
30	

	giustificarne i motivi, ovvero per il periodo di volta in volta determinato	
	dall'Assemblea stessa. E' ammessa la loro rieleggibilità.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono	
	compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.	
	Articolo 22	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo	
	sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in	
	modo che consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.	
	Articolo 23	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale,	
	fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione	
	possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore e comitati tecnici	
	anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	31	

	eventualmente, sentito il parere dell'Organo di controllo, nel caso in cui	
	questo fosse stato nominato, i compensi.	
	L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare attenzione rivolta	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione	
	gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 24	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti che	
	rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola sua firma rilasciare	
	anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure	
	anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per	
	l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi	
	giurisdizionali ed amministrativi.	
	Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione potrà:	
	1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso l'accensione di conti	
	correnti di corrispondenza, operazioni di versamento e prelevamento sugli	
	stessi e la presentazione per lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale;	
	2. utilizzare fidi e scoperti in genere;	
	3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni finanziarie in	
	genere, concedendo le necessarie garanzie;	
	32	

	4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e persone, nei crediti	
	garantiti e non, tutti i relativi obblighi e impegni;	
	5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro ufficio di spedizioni,	
	pubblico o privato, lettere raccomandate od assicurate, merci, plichi e	
	quant'altro contenente valori;	
	6. effettuare acquisti di merci e beni strumentali, senza limite alcuno, quali	
	a titolo esemplificativo e non assolutamente esaustivo arredi, mobilio,	
	elettrodomestici, attrezzature varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli,	
	autocarri, furgoni;	
	7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone le relative	
	quietanze;	
	8. effettuare vendita e permuta di merci e beni strumentali ed incassare	
	somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, rilasciandone quietanza	
	nelle forme richieste;	
	9. partecipare a gare, appalti nonché effettuare offerte per la fornitura di	
	beni e servizi presso Enti pubblici e privati;	
	10. partecipare alla costituzione di consorzi e associazioni temporanee di	
	imprese, nominare e rilasciare mandato alla capogruppo;	
	11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per l'esecuzione delle	
	prestazioni con Enti pubblici e privati;	
	12. assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendone gli incarichi e le	
	mansioni, fissare le retribuzioni, sospenderli e licenziarli;	
	13. conferire incarichi a professionisti o lavoratori autonomi, stipulare le	
	relative convenzioni;	
	14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la rappresentanza della	
	33	

	società;	
	15. dare esecuzione a qualunque deliberazione delle assemblee ordinarie e	
	straordinarie;	
	16. sottoscrivere contratti di utenza.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico o chi	
	lo sostituisce potrà delegare le proprie attribuzioni ad altro consigliere oppure	
	ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 25	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., e dell'art. 2477 c.c. la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di	
	controllo.	
	In tal caso si applicano le previsioni di cui all'art.2477 c.c..	
	Articolo 26	
	L'Organo di controllo, eventualmente nominato opererà, secondo le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.	
	L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 27	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle	
	relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da	
	o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi	
	sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione,	
	34	

	secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di	
	Commercio competente, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella	
	presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera	
	Arbitrale della Camera di Commercio competente, che provvederà alla	
	nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il	
	procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 28	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo	
	amministrativo e da approvarsi dalla assemblea. In considerazione della	
	peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore	
	rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea	
	dei soci con i voti favorevoli della maggioranza di tutti i soci aventi diritto.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico,	
	produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	35	

	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle	
	modalità richiamate dalle leggi	
	Articolo 29	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la	
	maggioranza stabilita nell'Art. 18, I e II comma, nominerà uno o più	
	liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio	
	sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del	
	capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.	
	Articolo 30	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Inoltre, ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la	
	cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del	
	codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e	
	degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve	
	e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli	
	articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	10 L'amministratore unico della Cooperativa, come sopra nominato, viene dai	
	componenti delegato al compimento di tutte le pratiche e gli adempimenti	
	necessari per la legale costituzione della società.	
	36	

36 di 37

[illegible]